

[Penale](#)

Dei delitti contro il patrimonio

Codice penale, Libro II, Titolo XIII, agg. al 28/10/2013

Pubblicato il 11/05/2007 , aggiornato il 13/05/2015

[Codice penale](#) | [Libro II - Dei delitti in particolare](#)

[\(<<Precede\)](#)

[Codice Penale](#)

LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO XIII Dei delitti contro il patrimonio

Capo I Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Art. 624. Furto.

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625.

Cfr. Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 4 luglio 2007, n. 25548](#), Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 11 novembre 2008, n. 43224](#) e Cassazione Penale, sez. IV, [sentenza 24 aprile 2009, n. 17604](#) in Altalex Massimario.

Art. 624-bis. Furto in abitazione e furto con strappo.

Chiunque si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre

una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Cfr. Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 20 novembre 2008, n. 43378](#) in Altalex Massimario.

Art. 625.

Circostanze aggravanti.

La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032:

1) (...) ⁽¹⁾

2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;

4) se il fatto è commesso con destrezza;

5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;

6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica; ⁽³⁾

8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

8 bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; ⁽²⁾

8 ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. ⁽²⁾

Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.

(1) Il numero 1) che recitava: “ 1. *se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione* ” è stato soppresso dall'art. 2, comma 3, della [L. 26 marzo 2001 n. 128](#)

(2) Numero aggiunto dall'art. 3, comma 26, della [L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

(3) Numero inserito dall'art. 8, comma 1, lett. a), [D.L. 14 agosto 2013, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 ottobre 2013, n. 119](#).

Cfr. Cassazione Penale, sez. IV, [sentenza 24 aprile 2009, n. 17604](#) in Altalex Massimario.

Art. 625-bis.

Circostanze attenuanti.

Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.

Cfr. Cassazione Penale, sez. II, [sentenza 14 giugno 2007, n. 23417](#) e Cassazione Penale, sez. VI, [sentenza 30 ottobre 2008, n. 40577](#) in Altalex Massimario.

Art. 626.**Furti punibili a querela dell'offeso.**

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

- 1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita; ⁽¹⁾
- 2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
- 3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente dal raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 13 dicembre 1988, n. 1085 ha dichiarato l'illegittimità del presente numero nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta.

Art. 627.**Sottrazione di cose comuni ⁽¹⁾**

(.....)

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. d), [D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7](#); vedi, anche, l'art. 4, comma 1, lett. b) del medesimo D.Lgs. 7/2016.

Art. 628.**Rapina.**

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro

3.098:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi , o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; ⁽²⁾

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; ⁽¹⁾

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. ⁽¹⁾

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne ⁽⁴⁾.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. ⁽³⁾

(1) Numero aggiunto dall'art. 3, [L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

(2) Numero aggiunto dall'art. 3, [L. 15 luglio 2009, n. 94](#) e, successivamente, così modificato dall'art. 7, comma 2, lett. a), [D.L. 14 agosto 2013, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 ottobre 2013, n. 119](#).

(3) Comma aggiunto dall'art. 3, [L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

(4) Numero aggiunto dall'art. 7, comma 2, lett. b), [D.L. 14 agosto 2013, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 ottobre 2013, n. 119](#).

Cfr. Cassazione Penale, sez. II, [sentenza 14 giugno 2007, n. 23418](#) e Cassazione Penale, sez. II, [sentenza 19 ottobre 2009, n. 40473](#) in Altalex Massimario. Vedi anche Simone Marani, "[Rapina impropria. Sezioni Unite: è configurabile il tentativo](#)", nota a Cassazione, SS.UU. Pen., [sentenza 12 settembre 2012, n. 34952](#).

Art. 629.

Estorsione.

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. ⁽¹⁾

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000 ⁽²⁾ se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

(1) Le parole: "*da euro 516 a euro 2.065*" sono state così sostituite dalla [L. 27 gennaio 2012, n. 3](#).

(2) Le parole: "*da euro 1.032 a euro 3.098*" sono state così sostituite dalla [L. 27 gennaio 2012, n. 3](#).

Cfr. Cassazione Penale, sez. II, [sentenza 5 ottobre 2007, n. 36642](#), Cassazione Penale, sez. II, [sentenza 24 ottobre 2007, n. 35484](#), Cassazione Penale, sez. VI, [sentenza 14 gennaio 2008, n. 1705](#), Cassazione Penale, sez. VI, [sentenza 16 maggio 2008, n. 19711](#),

Cassazione Penale, sez. II, [sentenza 10 luglio 2008, n. 28682](#), Cassazione Penale, sez. II, [sentenza 24 aprile 2009, n. 17674](#) e Cassazione Penale, sez. II, [sentenza 18 novembre 2009, n. 44029](#) in Altalex Massimario.

Art. 630.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. (1)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

(1) La Corte Costituzionale, con [sentenza 19 marzo 2012, n. 68](#), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo *"nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità."*

Art. 631.

Usurpazione.

Chiunque per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.

Art. 632.

Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.

Art. 633.**Invasione di terreni o edifici.**

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.

Cfr. Cassazione Penale, sez. II, [sentenza 9 ottobre 2007, n. 37139](#), Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 23 gennaio 2008, n. 3561](#) e Cassazione Penale, sez. II, [sentenza 8 giugno 2009, n. 23756](#) in Altalex Massimario.

Art. 634.**Turbativa violenta del possesso di cose immobili.**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.

Art. 635.**Danneggiamento ⁽¹⁾**

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. 1), [D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7](#).

Art. 635-bis.**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ⁽¹⁾**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. ⁽²⁾

(1) Articolo così modificato dalla [L. 18 marzo 2008, n. 48](#).

(2) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. m), [D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7](#).

Art. 635-ter ⁽¹⁾**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. ⁽²⁾

(1) Articolo inserito dalla [L. 18 marzo 2008, n. 48](#).

(2) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. n), [D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7](#).

Art. 635-quater ⁽¹⁾**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. ⁽²⁾

(1) Articolo inserito dalla [L. 18 marzo 2008, n. 48](#).

(2) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. o), [D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7](#).

Art. 635-quinquies ⁽¹⁾**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. ⁽²⁾

(1) Articolo inserito dalla [L. 18 marzo 2008, n. 48](#).

(2) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. p), [D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7](#).

Art. 636.

Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.

Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da euro 10 a euro 103.

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 637.

Ingresso abusivo nel fondo altrui.

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

Art. 638.

Uccisione o danneggiamento di animali altrui.

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

Art. 639.

Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena

della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro. ⁽¹⁾

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. ⁽²⁾

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio. ⁽²⁾

(1) Il comma che recitava: "*Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 e si procede d'ufficio.*" è stato così sostituito dall'art. 3, comma 3, lettera b), della [L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

(2) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, lettera c) della [L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

Art. 639-bis.

Casi di esclusione della perseguibilità a querela.

Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

Capo II

Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 640.

Truffa.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). ⁽¹⁾

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

(1) Numero aggiunto dall'art. 3, comma 28, della [L. 15 luglio 2009, n. 94](#)

Cfr. Cassazione penale, sez. II, [sentenza 19 maggio 2008, n. 19949](#), Cassazione penale, sez. V, [sentenza 11 giugno 2008, n. 23623](#), Cassazione penale, sez. II, [sentenza 5 settembre 2008, n. 34726](#), Cassazione Penale, sez. II, [sentenza 10 settembre 2008, n.](#)

[35058](#), Cassazione penale, sez. II, [sentenza 29 ottobre 2008, n. 40429](#), Cassazione penale, sez. II, [sentenza 10 aprile 2009, n. 15670](#), Cassazione Penale, sez. II, [sentenza 10 aprile 2009, n. 15671](#), Cassazione Penale, sez. II, [sentenza 10 giugno 2009, n. 23491](#), Cassazione Penale, sez. II, [sentenza 24 giugno 2009, n. 26270](#), Cassazione Penale, sez. II, [sentenza 7 settembre 2009, n. 34538](#), Cassazione Penale, sez. II, [sentenza 3 marzo 2010, n. 16735](#) e il focus [Art. 640 c.p. annotato con la giurisprudenza](#) in Altalex Massimario.

Art. 640-bis.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Cfr. Cassazione Penale, sez. II, [sentenza 11 dicembre 2008, n. 45845](#) e Cassazione Penale, sez. II, [sentenza 7 settembre 2009, n. 34546](#) in Altalex Massimario.

Art. 640-ter.

Frode informatica.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. ⁽¹⁾ Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante. ⁽²⁾

(1) Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. a), [D.L. 14 agosto 2013, n. 933](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 ottobre 2013, n. 119](#).

(2) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), [D.L. 14 agosto 2013, n. 933](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 ottobre 2013, n. 119](#).

Cfr. Cassazione penale, sez. II, [sentenza 21 gennaio 2008, n. 3102](#) in Altalex Massimario.

Art. 640-quater.

Applicabilità dell'articolo 322-ter.

Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si

osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter.

Art. 640-quinquies ⁽¹⁾

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

(1) Articolo inserito dalla [L. 18 marzo 2008, n. 48](#).

Art. 641.

Insolvenza fraudolenta.

Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516.

L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.

Cfr. Tribunale di Genova, [sentenza 7 febbraio 2007](#) e Cassazione penale, sez. II, [sentenza 15 maggio 2009, n. 20530](#) in Altalex Massimario.

Art. 642.

Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. ⁽¹⁾

Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. ⁽²⁾

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o preconstituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 24 della [L. 12 dicembre 2002, n. 273](#).

(2) Le parole: "*da sei mesi a quattro anni*." sono state così sostituite dall'art. 33, [D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito con [L. 24 marzo 2012, n. 27](#).

Art. 643.

Circonvenzione di persone incapaci.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della

inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.

Art. 644.

Usura.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Art. 644-bis.

Usura impropria.

(...)⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'articolo, aggiunto dall'art. 11-quinquies, comma secondo, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, sulla criminalità mafiosa è stato poi abrogato dall'art. 1, L. 7 marzo 1996, n. 108, in materia di usura.

Lo stesso recitava: "*Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la*

reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644."

Art. 644-ter.

Prescrizione del reato di usura.

La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.

Art. 645.

Frode in emigrazione.

Chiunque con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 .

La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.

Art. 646.

Appropriazione indebita.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 .

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61.

Cfr. Cassazione Penale, sez. II, [sentenza 18 ottobre 2007, n. 38604](#) e Cassazione Penale, sez. II, [sentenza 24 settembre 2009, n. 37498](#) in Altalex Massimario.

Art. 647.

Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito. ⁽¹⁾

(.....)

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e), [D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7](#); vedi, anche, l'art. 4, comma 1, lett. d), e) ed f) del medesimo D.Lgs. 7/2016.

Art. 648.

Ricettazione.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). ⁽¹⁾ La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

(1) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), [D.L. 14 agosto 2013, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 ottobre 2013, n. 119](#).

Cfr. Cassazione penale, SS.UU., [sentenza 26 settembre 2007, n. 35535](#), Tribunale di Torre Annunziata, [sentenza 30 ottobre 2007](#), Tribunale di Torre Annunziata, [sentenza 12 novembre 2007](#), Tribunale di Napoli, sez. Ischia, [sentenza 19 agosto 2008, n. 729](#), Cassazione penale, sez. II, [sentenza 10 marzo 2009, n. 10580](#), Cassazione penale, sez. II, [sentenza 16 giugno 2009, n. 24825](#), Cassazione penale, sez. II, [sentenza 9 settembre 2009, n. 35080](#), Cassazione penale, sez. II, [sentenza 22 dicembre 2009, n. 49263](#), Cassazione penale, sez. II, [sentenza 4 febbraio 2010, n. 4800](#), Cassazione penale, sez. II, [sentenza 20 gennaio 2010, n. 2465](#) e Cassazione penale, SS.UU., [sentenza 30 marzo 2010, n. 12433](#) in Altalex Massimario.

Art. 648-bis. Riciclaggio.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. ⁽¹⁾

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

(1) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, [L. 15 dicembre 2014, n. 186](#).

Cfr. Cassazione penale, sez. II, [sentenza 27 giugno 2007, n. 21667](#), Cassazione penale, sez. II, [sentenza 4 febbraio 2010, n. 4800](#) e Cassazione penale, sez. V, [sentenza 7 maggio 2010, n. 17694](#) in Altalex Massimario.

Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la

reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. ⁽¹⁾

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

(1) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, [L. 15 dicembre 2014, n. 186](#).

Cfr. Cassazione penale, sez. II, [sentenza 4 febbraio 2010, n. 4800](#) in Altalex Massimario.

Art. 648-ter.1

Autoriciclaggio ⁽¹⁾

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 3, [L. 15 dicembre 2014, n. 186](#).

Art. 648-quater ⁽¹⁾

Confisca.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. ⁽²⁾

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti. ⁽³⁾

- (1) Articolo aggiunto dall'articolo 63, D.L. [21 novembre 2007, n. 231](#).
- (2) Comma così modificato dall'art. 3, comma 4, lett. a), [L. 15 dicembre 2014, n. 186](#)..
- (3) Comma così modificato dall'art. 3, comma 4, lett. b), [L. 15 dicembre 2014, n. 186](#).

Capo III

Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 649.

Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

- 1) del coniuge non legalmente separato;
- 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
- 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa , se commessi a danno del coniuge legalmente separato , ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

[\(Segue>>\)](#)